



Comune di FAENZA

Regolamento spese di rappresentanza

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Definizione di spesa di rappresentanza	3
Articolo 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese	3
Articolo 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza	4
Articolo 5 - Casi di inammissibilità	5
Articolo 6 - Gestione amministrativa e contabile	6
Articolo 7 - Registro di carico e scarico	7
Articolo 8 - Rendicontazione e pubblicità	7
Articolo 9 - Entrata in vigore	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione comunale sostenere spese di rappresentanza e ne uniforma la gestione per tutti i servizi dell'ente.
2. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo della Costituzione. In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:
 - garantire il contenimento della spesa pubblica;
 - uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
 - semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

Articolo 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, locale interno, nazionale ed internazionale.
2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di Enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

Articolo 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
 - il Sindaco;
 - il Vicesindaco;
 - gli Assessori nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
 - il Presidente del Consiglio dell'Ente con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio.
 - il Segretario e i Dirigenti, solo previo accordo con il Sindaco e principalmente per tutte le fattispecie di cui all'art. 4, esclusi i casi di cui alle lett. a) e b) non consentiti ai predetti.

Articolo 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'articolo 2, in particolare quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale, quelle aventi ad oggetto:

a) pernottamenti, ristorazione, trasporto e piccoli omaggi, a favore di soggetti estranei al comune di Faenza, investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;

b) colazioni di lavoro o piccole consumazioni, con ospiti che rivestono le qualifiche di cui alla lettera a);

c) conferenze stampa, per fini istituzionali, indette dai soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, purché finalizzate a promuovere l'immagine o l'azione dell'ente;

d) stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali, inserzioni su quotidiani, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione comunale;

e) cura di allestimenti (illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);

f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

g) organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, allestimenti;

h) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in occasione della morte o per la partecipazione a lutti di personalità di rilievo o significative per la comunità locale;

i) onoranze commemorative ai caduti in occasione delle ricorrenze;

l) donativi ricordo, entro limiti di sobrietà o comunque di carattere simbolico, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per coloro che hanno contratto unione civile, per i nuovi nati, per coloro che acquisiscono la cittadinanza, per i cittadini che diventano maggiorenni, per i centenari, per anniversari significativi di categorie di cittadini e di associazioni presenti sul territorio comunale;

m) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere territoriale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio del Comune;

-
- n)** spese sostenute in occasione di gemellaggi.
- 2.** Analoghe spese sono consentite anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi da parte di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliato dal protocollo.
- 3.** Le spese per finalità istituzionali adottate al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, rientrano nella categoria delle spese di funzionamento, fermo restando il rispetto della disciplina generale sull'adozione degli atti di spesa e il presupposto dell'interesse pubblico che l'intervento di spesa deve perseguire.

Articolo 5 – Casi di inammissibilità

- 1.** Non rientrano nelle spese di rappresentanza e non sono comunque ammissibili:
- a)** le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori del Comune o dell'Unione della Romagna Faentina;
 - b)** omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti del Comune o dell'Unione della Romagna Faentina;
 - c)** le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del Consiglio in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli organi istituzionali per fini istituzionali;
 - d)** colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
 - e)** le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
 - f)** le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - g)** spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari dello Stato in missione ispettiva;
 - h)** pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;
 - i)** oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - l)** spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi;

m) pranzi tra autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale;

n) telegrammi di condoglianze, necrologi e manifesti funebri per ex dipendenti o ex amministratori o ex autorità civili, militari e religiose, salvo non rientrino nei casi di cui all'art. 4, lettera h).

2. Non sono imputabili nel prospetto delle spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Articolo 6 – Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il piano esecutivo di gestione, al servizio di supporto agli organi dell'amministrazione o agli altri servizi funzionalmente competenti.
3. Le spese di rappresentanza sono impegnate, mediante apposito atto, dal Dirigente del servizio competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del PEG.
4. Quando ricorre la necessità dell'immediato pagamento, vi si provvede mediante cassa economale, nei limiti dei fondi stanziati.
5. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Dirigente del servizio competente con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta fiscale) debitamente vistata da chi le ha disposte.
6. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:
 - l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
 - la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa;
 - l'effettiva esecuzione della spesa;
 - le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla,
 - l'adeguatezza economica della spesa;
 - la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.
7. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi deve rispettare le relative procedure previste nell'apposito regolamento.

Articolo 7 – Registro di carico e scarico

1. Nel caso in cui l'Ente acquisti un certo quantitativo di beni destinati a spese di rappresentanza, il relativo Responsabile deve tenere un registro di carico e scarico dei beni allo scopo di dare evidenza dei destinatari degli omaggi.

Articolo 8 – Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Per tale scopo il Responsabile predispone alla fine di ogni esercizio, di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comunque entro il termine della predisposizione del rendiconto dell'esercizio e dei suoi allegati, la cui approvazione è stabilita per il 30 aprile di ogni anno, un apposito prospetto contenente, per ogni spesa sostenuta, l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.
2. Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto è pubblicato sul sito internet e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. Il Dirigente del servizio competente pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, con le scadenze stabilite dalla stessa normativa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione che lo approva.